

Commissariato usi civici Calabria, 19-10-2009.

Ai sensi dell'art. 29, 2° comma, l. 16 giugno 1927 n. 1766, la giurisdizione del commissario usi civici è circoscritta alle controversie su esistenza, natura ed estensione degli usi civici, su contestazione della qualità demaniale e appartenenza dei beni agli enti; non è inclusa, nella funzione giurisdizionale del commissario usi civici, individuata ai sensi dell'art. 29, 2° comma, legge citata, la competenza a pronunciare la cessazione dell'uso su fondi demaniali civici (c.d. sdemanializzazione tacita).